COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Scaranello Luigi

DETERMINAZIONE N. 3837 DEL 30/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2021

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con il Decreto Sindacale n. 20 del 23/06/2017 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane;
- che con il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 14/03/2019 è stata disposta la proroga fino al 31/07/2019 del sopra citato incarico dirigenziale;
- che con il Decreto Sindacale n. 32 del 31/07/2019, il predetto incarico è stato nuovamente conferito per un periodo di tre anni decorrenti dal 01/08/2019, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019, esecutiva;
- che con Decreto Sindacale n. 34 del 31/07/2019 è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento, ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali, prevedendo la figura del Segretario Generale come dirigente sostituto per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Luigi Scaranello, nominato con Decreto dirigenziale n. 46 del 12/04/2021;

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Piano degli Obiettivi 2021";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance / risultato dei dirigenti";
- il CCNL 17/12/2020, in particolare l'articolo 54, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 56;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 24/12/2021 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di area dirigenziale per il triennio 2021-2023";
- il Contratto Collettivo Integrativo di Area Dirigenziale per il triennio 2021-2023;

Premesso:

- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per il corrente anno 2021 è stato costituito con Determinazione dirigenziale n. 2469 del 23/09/2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 16/07/2013, esecutiva, con la quale, a seguito della relazione sulla verifica amministrativo-contabile pervenuta il 26/02/2013 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, veniva disposto di costituire in via cautelare il Fondo per l'anno 2013, con particolare riguardo alle risorse aggiuntive ex art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 di area dirigenziale, e venivano definiti i criteri di distribuzione di dette risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, tenuto conto dei punteggi di pesatura definiti dall'OIV;

Richiamato il parere favorevole in merito alla predetta Deliberazione espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 05/07/2013;

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 12/10/2017, esecutiva, avente ad oggetto: *"Verifica amministrativo contabile S.I. 2367/V. Determinazioni conseguenti alla comunicazione di conclusione da parte della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 40898 del 13/03/2017",* sono stati definiti i piani di recupero sui Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato degli anni dal 2013 al 2016 (anche a valere sugli anni 2011 e 2012) delle risorse erogate in eccesso negli anni dal 2007 al 2010, come ricalcolati dall'Ente;

Considerato che sulla base della predetta Deliberazione e degli allegati n. 1 e n. 2 alla stessa, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per il corrente anno 2021 è stato quindi costituito in adeguamento ai rilievi contenuti nella sopra citata relazione ispettiva, così come già fatto in tutti i precedenti anni dal 2013 al 2020;

Dato atto pertanto che, allo stato attuale, non risultano variate le condizioni che hanno determinato la costituzione del Fondo per gli anni dal 2013 al 2020 e la conseguente disciplina provvisoria adottata dall'Ente a seguito di mancati accordi, sia per quanto riguarda la verifica delle condizioni per l'applicazione del citato art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999, sia per quanto riguarda i criteri per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;

Dato atto che la predetta disciplina provvisoria è stata poi recepita nella sessione negoziale anno 2017 conclusasi con il CCDI di area dirigenziale sottoscritto il 30/11/2017, nella sessione negoziale anno 2018 conclusasi con il CCDI di area dirigenziale sottoscritto il 07/05/2018, nonchè nella sessione negoziale anno 2019 conclusasi con il CCDI di area dirigenziale sottoscritto il 14/06/2019 e, da ultimo, nella sessione negoziale anno 2020 conclusasi con il CCDI di area dirigenziale sottoscritto il 19/10/2020.

Per quanto riguarda le decurtazioni del Fondo dei dirigenti applicate a partire dall'anno 2015, si riporta quanto argomentato nella Determinazione dirigenziale n. 1867 del 22/09/2015, come modificata con la Determinazione dirigenziale n. 2175 del 10/11/2015: *"L'ultimo periodo dell'art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, prevede che dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo (cioè negli anni dal 2011 al 2014 con riguardo al tetto del 2010 e alla riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio). Considerato l'orientamento interpretativo dato alla nuova disposizione valevole dall'anno 2015 dalla Ragioneria Generale dello Stato, con*

proprio parere n. 8/2015 e con la circolare n. 17/2015 (conto annuale 2014), si è ritenuto che la ratio della norma sia quella di determinare dal 2015 un "consolidamento" delle riduzioni operate nel 2014 (che già includevano le riduzioni progressivamente determinatesi dal 2011 al 2014, in quanto si applicava il criterio del confronto tra le semisomme al 2010 e al 2014), tenuto conto che nel 2014 il doppio limite era rappresentato dal tetto massimo del 2010 e dalla riduzione percentuale del personale in servizio nel 2014 - semisomma - rispetto al personale in servizio nel 2010 - semisomma; percentuale applicata al tetto 2010 per il seguente motivo: seguendo l'orientamento dell'ARAN (nota e modulistica di calcolo prot. n. 5401/2013 del 13/05/2013 - validata dal MEF/IGOP) e della Ragioneria dello Stato che ha ripreso detta modalità nei conti annuali 2013 (circolare n. 15/2014) e 2014 (circolare n. 17/2015), confermata anche dalla Sezione Liguria della Corte dei Conti con parere n. 38/2017 con riguardo alla nuova decurtazione prevista dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 valevole dal 2016, una volta costituito il Fondo 2014 - che era superiore al 2010 - questo veniva abbassato, per effetto del primo limite, all'importo 2010 e quest'ultima somma veniva ulteriormente ridotta in proporzione alla riduzione dei dirigenti in servizio (secondo il raffronto tra semisomma 2010 e semisomma 2014).
La sintesi degli ultimi quattro anni (2011-2014), che dal 2015 viene consolidata, è la seguente: il fondo deve essere un ammontare che contiene quote medie pro capite di salario accessorio pari, inferiori e comunque non superiori a quelle esistenti nel 2010, applicando dal 2015 la riduzione percentuale consolidata al 2014 e cioè quella adottata nel 2014 - nel confronto con il 2010 - (per questo Ente si richiamava lo schema determinativo del Fondo dirigenti anno 2014 approvato con la Determinazione n. 1774/2014).
Anche la circolare n. 20/2015 della Ragioneria dello Stato (resa nota a fine luglio 2015), che forniva istruzioni sulla decurtazione permanente ai fondi da applicare dal 2015, confermava tale modalità, richiamando la propria precedente circolare n. 15/2014 (conto annuale 2013), anche se negli esempi presi in considerazione la Ragioneria si riferisce solo al caso di enti che avevano un fondo 2014 di partenza già superiore al 2010 (su cui pertanto si dovevano applicare le riduzioni e per il rispetto del tetto 2010 e per la riduzione proporzionale con il criterio della semisomma), come è avvenuto in questo ente per quanto riguarda il Fondo per il salario accessorio dirigenti anno 2014.
Si richiama infine la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/09/2015, resa ai fini del meccanismo di consolidamento della riduzione operata nel 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013".

Dall'anno 2016, alla decurtazione permanente del Fondo di cui sopra si è aggiunto l'ulteriore meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, in relazione al quale il Fondo per l'anno 2016, una volta decurtato della riduzione permanente di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (non più 2010) ed era comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (valeva sempre il metodo del confronto tra le due semisomme anni 2015 e 2016, di cui alla circolare della Ragioneria dello Stato n. 12/2011), tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

A partire dal fondo dell'anno 2016 si sono quindi applicate le modalità di calcolo ai fini delle decurtazioni illustrate nella sopra richiamata Determinazione dirigenziale n. 1867 del 22/09/2015, sia pure con riguardo al nuovo tetto rappresentato dal Fondo 2015 ed in particolare quelle desumibili dall'orientamento ARAN di cui alla nota e modulistica di calcolo prot. n. 5401/2013 del 13/05/2013 validata dal MEF/IGOP, meccanismo quest'ultimo confermato dalla Corte dei Conti - Sezione Liguria, con il parere n. 38/2017, anche per l'applicazione della nuova disposizione recata dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015.

COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che, in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede dall'anno successivo alla sua sottoscrizione, la costituzione del Fondo avvenga sulla base della nuova disciplina contenuta nel medesimo contratto, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 54 (Trattamento economico fisso)
- articolo 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato);
- articolo 57 (Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato).

Dato atto che, ai sensi degli articoli 54 e 56, la retribuzione di posizione e le risorse del Fondo dei dirigenti vengono incrementate come di seguito specificato:

Riferimento al CCNL	Descrizione
Articolo 54, comma 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 01/01/2018, con decorrenza dalla medesima data di **€. 409,50**
Articolo 56, commi 1 e 2	Incremento dell' **1,53%** del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 01/01/2018; detto incremento finanzia l'aumento di €. 409,50, di cui all'articolo 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato

Preso atto che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'articolo 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018, avvenuta in data 17/12/2020, gli enti dovranno costituire annualmente il Fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa e dal CCNL 17/12/2020 in tema di salario accessorio, e che le risorse che compongono il nuovo Fondo sono (comma 2):

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'articolo 67, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d), del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018);
d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'articolo 60 (onnicomprensività del trattamento economico);

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1, oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1907 del 23/09/2020 con la quale è stato costituito il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2020 secondo le regole contenute nell'articolo 26 del CCNL dell'Area II del 23/12/1999 e s.m.i.;

Vista la consistenza del Fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020, pari ad **€. 311.128,41**, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 57, nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL 17/12/2020;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2469 del 23/09/2021 di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2021;

Richiamato l'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34 del 30/04/2019, in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. L. n. 75 del 25/05/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018", nonché il D. P. C. M. 17/03/2020 - attuativo del riportato articolo 33, comma 2, in vigore dal 20/04/2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018". Su questo punto si osserva che, essendo rimasto invariato il personale dirigenziale attualmente in servizio rispetto alla data del 31 dicembre 2018, la nuova disposizione non esplica alcun effetto sulla quantificazione del Fondo in oggetto per l'anno 2021, che è del medesimo importo già quantificato per l'anno 2018, così come è invariato il valore medio pro capite dell'anno 2021 rispetto all'anno 2018.

Ritenuto quindi di costituire definitivamente il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 negli importi che seguono e come riportato nell' **Allegato A** alla presente:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Articolo 57, comma 2, lettera a)	Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'articolo 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno e comprensivo dell'importo di **€. 7.851,55** a seguito del dettato degli articoli 54, comma 4, e 56, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020	**€. 318.979,96** (€. 311.128,41 + €. 7.851,55)
Articolo 57, comma 2, lettera b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all' articolo 43 della Legge n. 449/1997 e quelle di cui all' articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n.	€. 0,00

	165/2001	
Articolo 57, comma 2, lettera c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità	€ 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera c) (una tantum)	Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (onnicomprensività del trattamento economico)	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera e)	Risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€. 0,00
Articolo 57, comma 3 (una tantum)	Risorse anno 2020 non integralmente utilizzate	€. 0,00
	Totale	**€. 318.979,96**

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del CCNL del 17/12/2020, i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in €. 11.942,67 ed €. 45.512,37;

Ricordato inoltre che:

- le risorse del Fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e che al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive e quindi almeno **€. 66.350,70**;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2021 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (2022);

Dato atto che:

- è rimasto invariato il personale dirigenziale attualmente in servizio rispetto alla data del 31 dicembre 2018;
- è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 24/12/2021 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di area dirigenziale per il triennio 2021-2023";
- è in vigore il Contratto Collettivo Integrativo di Area Dirigenziale per il triennio 2021-2023;
- con la presente Determinazione dirigenziale di ricognizione del Fondo, a seguito dell'esito della contrattazione integrativa, vengono impegnate in via definitiva le obbligazioni relative

al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

- il Fondo in parola viene costituito definitivamente dall'Ente con proprio atto, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il Fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è così assicurata:
  a) per **€. 252.629,26** al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio 2021;
  b) per **€. 66.350,70**, pagabili nel 2022, al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio pluriennale 2021-2023 con riferimento all'anno 2022, finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo ad entrata 2021;

Verificato che tale costituzione del Fondo è compatibile con il rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per il quale "a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Visti:
- l'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio sindacale, dagli Uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti...";
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15/04/2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, che ha evidenziato che la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015, recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165 del 2001)", raccomanda una certificazione della costituzione del Fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

Richiamato il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che prevede "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale determinazione di costituzione del Fondo, vista la certificazione dei Revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate";

Richiamata la certificazione sul presente atto rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti - come da verbale - **Allegato B** - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - così come richiesto dalla circolare della Ragioneria dello Stato nel conto annuale 2015 n. 13/2016 e successive, e nel parere della Corte dei Conti Sezione Veneto n. 263/2016 con riferimento ai nuovi principi contabili di competenza finanziaria potenziata applicati alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa ed ai CCDI;

Visti:

- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 40, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009;
- la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, commi 557 e 557-ter;
- l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2 - di costituire in via definitiva il Fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, come da prospetto che segue e come riportato nell' **Allegato A** alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Articolo 57, comma 2, lettera a)	Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'articolo 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno e comprensivo dell'importo di **€. 7.851,55** a seguito del dettato degli articoli 54, comma 4, e 56, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020	**€. 318.979,96** (€. 311.128,41 + €. 7.851,55)
Articolo 57, comma 2, lettera b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 della Legge n. 449/1997 e quelle di cui all'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera c) (una tantum)	Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art.	€. 0,00

	60 (onnicomprensività del trattamento economico)	
Articolo 57, comma 2, lettera e)	Risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€. 0,00
Articolo 57, comma 3 (una tantum)	Risorse anno 2020 non integralmente utilizzate	€. 0,00
	Totale	**€. 318.979,96**

3 - di dare atto che l'importo totale del Fondo rispetta l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;
4 - di dare atto che alla spesa complessiva di €. 318.979,96 - comprensiva dell'importo di **€. 7.851,55** a seguito degli incrementi economici dovuti agli articoli 54, comma 4, e 56, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020 - viene fatto fronte con le risorse di cui al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 "Liquidazione di posizione e di risultato ai dirigenti" del Bilancio pluriennale 2021/2023, come di seguito specificato:

a) per €. 252.629,26 al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio 2021;
b) per €. 66.350,70, pagabili nel 2022, al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio pluriennale 2021-2023 con riferimento all'anno 2022, finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo ad entrata 2021.

5 - di allegare la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale - **Allegato B** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come richiesto dalla circolare della Ragioneria dello Stato nel conto annuale 2015 n. 13/2016 e successive, e nel parere della Sezione Veneto della Corte dei Conti n. 263/2016 con riferimento ai nuovi principi contabili di competenza finanziaria potenziata applicati alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa ed ai CCDI;
6 - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
7 - di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
8 - di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale